

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2011 addì 17 del mese di febbraio, presso la sala consiliare, alle ore 20,40, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Mirko Briziarelli, Sabrina Nencioni, Lorenzo Cappelletti, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Marco Manzoli, Alessandra Passigli.

Assenti giustificati: Antonio Angeli, Giulia Ulivi, Angelo Antonio Falmi, Massimo Mari, Alberto Acanfora, Beatrice Bensi.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Claudio Tonarelli, Francesco Casini, Silvia Tacconi, Laura Guerrini, Rita Guidetti.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Andrea Poli, Paolo Frezzi e Lorenzo Cappelletti.

Deliberazione n. 12

Oggetto: "Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs 267/2000".

Il Consigliere Passigli dichiara di non poter illustrare il punto perché non iscritto all'ordine del giorno della Commissione; dal testo della delibera si evince che si tratta di sentenze risalenti ad ottobre 2010. Questo atto doveva essere discusso nella Commissione consiliare del 7.2. u.s.

L'Assessore Casini illustra quindi l'atto.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 10967 del 29 ottobre 2010, nella causa iscritta al numero RG 20638/2008 nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso della signora S.G. e per l'effetto annullava il verbale n. 13166/X/08 emesso dal Comune di Bagno a Ripoli;

- condannava il Comune al rimborso delle spese che liquidava in Euro 300,00 oltre oneri di legge;

VISTE:

- la nota Prot. 42355/2010 con cui la Polizia Municipale comunicava all'avvocato Paolo Migliorini, legale della ricorrente, la volontà di dare esecuzione alla sopra citata sentenza mediante il pagamento delle spese legali liquidate in Euro 300,00 per onorari, Euro 37,50 per spese generali, Euro 13,50 per CAP al 4% ed Euro 70,20 per IVA, per un totale di Euro 421,20;

- la nota dell'avvocato Paolo Migliorini, legale del ricorrente, ricevuta da questo Ente con Prot. 2244 del 20/01/2011, con cui il difensore accetta il sopra indicato conteggio delle spese legali da liquidare in forza della suddetta sentenza, comunicando altresì le generalità della propria cliente e richiedendo quale modalità di pagamento l'assegno intestato alla cliente ed inviato presso lo studio legale;

VISTA altresì la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9695 del 1 ottobre 2010, nella causa iscritta al numero RG 2870/2010 nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- a) a seguito di archiviazione, disposta in autotutela da parte della Polizia Municipale, del verbale 927/D/2009, dichiarava cessata la materia del contendere;
- b) condannava il Comune di Bagno a Ripoli al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi Euro 300,00, oltre al rimborso forfettario del 12,5% per spese generali ed al contributo integrativo Cassa Avvocati ed IVA nella misura di legge, nonché al rimborso della somma di Euro 38,00 per contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo, a favore del ricorrente, avvocato Carlotta Fazzari, rappresentata e difesa da sé medesima;

DATO ATTO che dal combinato disposto di cui agli articoli 3 e 18 del D.P.R. 633/72 discende che la prestazione svolta dall'avvocato a favore di se stesso, essendo, per sua natura, gratuita, non costituisce prestazione di servizi rilevante ai sensi del D.P.R. 633/72, con la conseguenza che il compenso per la stessa, liquidato dal giudice, non rientra nella base imponibile dell'IVA, né deve essere fatturato, e che pertanto la liquidazione delle spese legali poste a carico del soccombente nel caso di specie non può comprendere l'IVA;

VISTE:

- la nota Prot. 42352/2010 con cui la Polizia Municipale comunicava all'avvocato Carlotta Fazzari, ricorrente rappresentata e difesa da sé medesima, la volontà di dare esecuzione alla sopra citata sentenza mediante il pagamento delle spese legali liquidate in Euro 300,00 per onorari, Euro 37,50 per spese generali, Euro 19,12 per competenze successive, Euro 14,26 per CAP al 4% ed Euro 38,00 per anticipazioni, per un totale di Euro 408,88;

- la nota dell'avvocato Carlotta Fazzari, ricevuta da questo Ente con Prot. 42679 del 15/12/2010, con cui il difensore, con riferimento al conteggio delle spese legali sopra citato, comunica i dati necessari al pagamento delle stesse indicando quale modalità di esecuzione la rimessa diretta presso la Tesoreria Comunale;

DATO ATTO che entrambe le suddette sentenze di primo grado sono esecutive ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare eventuali iniziative esecutive, con costi ulteriori per l'Amministrazione, restando peraltro impregiudicata la possibilità di fare appello avverso le sentenze medesime, ancora non notificate a questa Amministrazione;

RITENUTO necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalle sopra riferite sentenze esecutive, giusta il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), decreto legislativo 267/00;

CONSIDERATO che le suddette somme, per un totale di Euro 830,08, trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2011;

VISTO l'art. 23, comma quinto, L. 27/12/02 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti;

VISTI altresì i pareri resi ex art. 49 del D.Lgvo 267/2000 dal Dirigente Area 4 e dal Dirigente Area 1, rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

VISTA infine l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Briccolani, Poli e Manzoli del Gruppo P.D.L. e Consigliere Passigli), espressi per alzata di mano dai quindici presenti,

DELIBERA

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma I, lettera a), D.Lgs 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo delle sentenze rese:
- dal Giudice di Pace di Firenze, n. 10967 del 29 ottobre 2010, nella causa iscritta al numero RG 20638/2008, pari ad € 421,20;
- dal Giudice di Pace di Firenze, n. 9695 del 1 ottobre 2010, nella causa iscritta al numero RG 2870/2010, pari ad € 408,88,
per un totale di € 830,08;
- di dare atto che il finanziamento del debito di cui al punto 1 trova copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2011;
- di autorizzare il Dirigente competente ad integrare successivamente gli impegni qualora dovessero emergere ulteriori spese accessorie per diritti di avvocato relativi a prestazioni successive e conseguenti alle sentenze effettivamente sostenute;
- di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. 27/12/02 n. 289.

Successivamente, con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri Briccolani, Poli e Manzoli del Gruppo P.D.L. e Consigliere Passigli), espressi per alzata di mano dai quindici presenti in separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo 267/2000.

Si dà atto che la seduta ha termine alle ore 23,55.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 25 febbraio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 25 febbraio 2011

L'Istruttore Amministrativo
(P. Zanaga)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 25 febbraio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori